



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 15/03/2016

RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEI COMUNI DI MISANO ADRIATICO, CATTOLICA, CORIANO, GEMMANO, MONDAINO, MONTE COLOMBO, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO, MORCIANO DI R., SALUDECIO, SAN CLEMENTE E SAN GIOVANNI IN M.PER L'ANNULLAMENTO DELLA DGR 24.11.2015 N.1904. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno duemilasedici , il giorno quindici , del mese di marzo , alle ore 16:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 60 (proponente: Sindaco CECCHINI PIERO) predisposta in data 15/03/2016 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Sfavorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/03/2016 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 Dott MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Contrario per la Regolarità Contabile espresso in data 15/03/2016 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 60

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 15/03/2016

RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEI COMUNI DI MISANO ADRIATICO, CATTOLICA, CORIANO, GEMMANO, MONDAINO, MONTE COLOMBO, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO,, MORCIANO DI R., SALUDECIO, SAN CLEMENTE E SAN GIOVANNI IN M.PER L'ANNULLAMENTO DELLA DGR 24.11.2015 N.1904. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

Assessore competente: CECCHINI PIERO

Settore proponente: SETTORE 05
Dirigente responsabile: Mara Minardi

Responsabile del procedimento: Mara Minardi

ALLEGATI

Parte integrante

- 1) Parere di regolarità tecnica
- 2) Ripartizione quote

Depositati agli atti

- 1)

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO che in data 15.02.2016 è stato notificato, mediante raccomandata a.r, il ricorso promosso avanti al TAR Emilia Romagna dal Comune di Montefiore Conca contro la Regione Emilia

Romagna e nei confronti dei Comuni di Misano Adriatico, Cattolica, Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di R., Saludecio, San Clemente e San Giovanni in M. per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della delibera della Giunta Regionale 24.11.2015 n.1904 recante Modifica e integrazione del Programma di riordino territoriale di cui alla DGR n.286/2013 per ridelimitazione dell'ambito territoriale ottimale Rimini Sud (art. 6bis L.R. 21/2012);

RICORDATO:

- che con deliberazione C.C. n.3 del 18.02.2013 il Comune di Cattolica aveva formulato alla Regione la sua proposta per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. n.21/2012 individuando quale ambito ottimale quello costituito tra i Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano;
- che la Regione Emilia Romagna, con delibera G.R. n.286/2013 *“in presenza di proposte difformi e non generalmente condivise, nessuna delle quali ascrivibile alla maggioranza dei Comuni”* aveva ritenuto di delimitare l'ambito in coincidenza con il Distretto Socio sanitario Rimini Sud composto dai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, San Clemente, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino, Gemmano e Montegridolfo;
- che la L.R.n.13/2015 ha introdotto l'art.6bis della L.R.21/2012 che consente di ridefinire gli ambiti territoriali già individuati dalla Regione stabilendo che *“.....gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione ed uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'art.6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati.....”* *“.....le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta”*;

ATTESO che il Comune di Cattolica, su iniziativa del Sindaco, aveva presentato al Consiglio Comunale, nella seduta del 09.11.2015, la proposta di delibera per richiedere espressamente alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge Regionale 21/12, la modifica dell'ambito territoriale Rimini Sud, individuato dalla Giunta Regionale con propria Delibera nr. 286 del 18/3/2013, attraverso la sua ridelimitazione in due distinti ambiti, così come segue:

- a) *Comuni facenti parte attualmente dell'Unione della Valconca, oltre al Comune di Saludecio, di cui all'allegato “A”, con denominazione Ambito Valconca;*
- b) *restanti Comuni del distretto socio-sanitario Rimini sud, di cui all'allegato “B”, con denominazione Ambito Riviera del Conca;*

VISTA la deliberazione C.C. n.62 del 09.11.2015 dalla quale risulta che tale proposta non è stata approvata poiché non ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (pari a 9) ai sensi dell'art.6bis, comma 2 lett.b) della L.R. n.21/2012, così come integrato dalla L.R. n.13/2015;

Precisato che la votazione su tale proposta ha avuto il seguente esito:

Consiglieri assegnati n.17
Consiglieri presenti n.12
Voti favorevoli n.7 (maggioranza)
Astentati n.5

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con delibera n. 1904/2015, pubblicata sul BUR E.R. n.324 del 16.12.2015, ha accolto tale richiesta provvedendo allo “sdoppiamento” dell'iniziale “Ambito Rimini Sud “ in due Ambiti “Valconca” e “Riviera del Conca”;

PRESO ATTO che solo il Comune di Montefiore Conca era contrario a tale scissione

dell'Ambito, mentre Riccione non aveva deliberato nulla;

RITENUTO, nonostante l'esito della votazione in Consiglio Comunale (deliberazione n.62/2015), di sostenere la deliberazione della Giunta Regionale n1904/2015 costituendosi in giudizio unitamente agli altri 10 Comuni che hanno approvato lo sdoppiamento dell'ambito poiché la mancata approvazione della succitata proposta è stata la conseguenza dell'assenza giustificata di tre consiglieri di maggioranza, mentre la reale volontà dell'Amministrazione, più volte manifestata, era quella di ridelimitare l'ambito differenziando le esigenze della costa da quelle dell'entroterra;

ATTESO che il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, con nota inviata per email al Sindaco di questo Comune in data 22.02.2016, ha proposto ai Sindaci dei comuni interessati di costituirsi con un unico legale per sostenere i rispettivi atti consiliari e la delibera regionale conseguente; evidenziando l'urgenza di affidare l'incarico essendo stata proposta l'istanza cautelare;

ATTESO che lo stesso Sindaco di Misano A. ha proposto di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Giancarlo Migani di Rimini, esperto in diritto amministrativo, con il quale ha concordato un compenso di €5.738,50, comprensivo di onorari e spese, al quale va aggiunta, come prevede la tariffa forense per la difesa di una pluralità di parti, una maggiorazione del 20% per ciascun Comune oltre al primo come da prospetto allegato;

PRESO ATTO che la suddivisione tra i Comuni interessati della spesa complessiva di €17.215,50, oltre CPA ed IVA, viene così determinata:

- una quota fissa di €1.147,00 + CPA ed IVA per ciascuno degli 11 Comuni (per un totale di €12.624,00 + CPA + IVA);
- la differenza di €4.591,50 viene suddivisa tra i sette comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti per agevolare i quattro Comuni di più ridotte dimensioni demografiche che altrimenti avrebbero maggiori difficoltà per affrontare tale spesa;

DATO ATTO che in base a tali conteggi la quota a carico del Comune di Cattolica ammonta ad €2.282,03 + CPA4% + IVA22%;

DATO ATTO che i servizi legali rientrano nell'elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del D. lgs n.163/2006 (All. II B del D.lgs n.163/06);

DATO ATTO che gli incarichi di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa del cliente non sono soggetti alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010);

VISTO l'allegato parere del Segretario Generale, dirigente agli Affari legali, il quale evidenzia la carenza di titolarità di un interesse che giustifichi la costituzione in giudizio derivante dalla mancata approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della proposta di ridelimitazione dell'Ambito Territoriale Rimini Sud nei due Ambiti "Valconca" e "Riviera del Conca", approvata successivamente con la delibera della Giunta regionale oggetto di impugnazione da parte del Comune di Montefiore Conca;

RITENUTO, ai sensi dell'art.49, comma 4, del D.lgs n.267/00, di non conformarsi al parere espresso dal Dirigente del settore Affari legali, ritenendo che la scelta di costituirsi in giudizio sia un atto di carattere strettamente politico che rispecchia la scelta, più volte manifestata da questa Amministrazione, in particolare con la citata deliberazione C.C. n.3/2013, e condivisa dalla maggior parte dei Comuni interessati, di ridelimitare in due ambiti l'iniziale "Ambito Rimini Sud", nonostante l'esito della votazione nel Consiglio comunale del 09.11.2015 dovuta a fattori contingenti legati

all'assenza giustificata di tre consiglieri di maggioranza che non ha consentito di avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, come previsto dalla citata L.R. 21/2012 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. di costituirsi in giudizio contro il ricorso avanti al TAR Emilia Romagna presentato dal Sindaco del Comune di Montefiore Conca Conca contro la Regione Emilia Romagna e nei confronti dei Comuni di Misano Adriatico, Cattolica, Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di R., Saludecio, San Clemente e San Giovanni in M. per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della delibera della Giunta Regionale 24.11.2015 n.1904 recante "Modifica e integrazione del Programma di riordino territoriale di cui alla DGR n.286/2013 per ridelimitazione dell'ambito territoriale ottimale Rimini Sud (art. 6bis L.R. 21/2012)";
2. di conferire il relativo incarico di patrocinio legale, insieme agli altri comuni convenuti, all'Avv.Giancarlo Migani con studio in Rimini;
3. di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale ;
4. di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali l'impegno di spesa di € 2.895,44, comprensivo CPA 4% ed IVA 22%, e il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale;
5. di dichiarare, ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dovuta alla necessità di costituirsi per opporsi alla richiesta di sospensiva avanzata dalla ricorrente .

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
PIERO CECCHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARA MINARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)